

## Art. 4.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.

3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 13 ottobre 2017

*Il dirigente:* POLIZZI

## ALLEGATO

Denominazione della prova	Norma / metodo
Tenore zuccherino (10 - 75 % m/m)	OIV-MA-AS2-02 R2012
Acidità volatile (0,05 - 2,5 g/l)	OIV-MA-AS313-02 R2015
Acido sorbico (20 - 200 mg/l)	OIV-MA-AS313-14A R2009
Ceneri (0,5 - 3 g/l)	OIV-MA-AS2-04 R2009
Solfati (0,1 - 1,5 g/l)	OIV-MA-AS321-05A R2009
Sovrapressione (1 - 6 bar)	OIV-MA-AS314-02 R2003
Acidità totale (3 - 10 g/l)	OIV-MA-AS313-01 R2015 Par. 5.3
Anidride solforosa totale (8 - 260 mg/l) e libera (3 - 100 mg/l)	OIV-MA-AS323-04B R2009
Estratto non riduttore (da calcolo) (10 - 300 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012 + OIV-MA-AS311-02 R2009
Estratto secco totale (10 - 300 g/l)	OIV-MA-AS2-03B R2012
Glucosio e fruttosio (0,4 - 250 g/l)	OIV-MA-AS311-02 R2009
Massa volumica e densità relativa a 20°C (0,98800 - 1,08000 g/ml)	OIV-MA-AS2-01A Par. 6 R2012
pH (2,80 - 4,20)	OIV-MA-AS313-15 R2011
Titolo alcolometrico volumico (4 - 18% vol)	OIV-MA-AS312-01A par. 4 C R2009
Titolo alcolometrico volumico totale (da calcolo) (4 - 40% vol)	OIV-MA-AS312-01A par. 4 C R2009 + OIV-MA-AS311-02 R2009

17A07593

DECRETO 20 ottobre 2017.

**Autorizzazione al laboratorio ChiBi S.r.l., in Pagani, al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo.**

IL DIRIGENTE DELLA PQAI IV

DELLA DIREZIONE GENERALE PER LA PROMOZIONE  
DELLA QUALITÀ AGROALIMENTARE E DELL'IPPICA

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle Amministrazioni pubbliche, ed in particolare l'art. 16, lettera *d*);

Vista la direttiva direttoriale 2017 della Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica del 20 marzo 2017, in particolare l'art. 1, comma 4, con la quale i titolari degli uffici dirigenziali non generali, in coerenza con i rispettivi decreti di incarico, sono autorizzati alla firma degli atti e dei provvedimenti relativi ai procedimenti amministrativi di competenza;

Visto il regolamento (CE) n. 606/2009 della Commissione del 10 luglio 2009 recante alcune modalità di applicazione del regolamento (CE) n. 479/2008 del Consiglio per quanto riguarda le categorie di prodotti vitivinicoli, le pratiche enologiche e le relative restrizioni e in particolare l'art. 15 che prevede per il controllo delle disposizioni e dei limiti stabiliti dalla normativa comunitaria per la produzione dei prodotti vitivinicoli l'utilizzo di metodi di analisi descritti nella raccolta dei metodi internazionali d'analisi dei vini e dei mosti dell'OIV;

Visto il regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 recante organizzazione dei mercati dei prodotti agricoli e che abroga i regolamenti (CEE) n. 922/72, (CEE) n. 234/79, n. 1037/2001 e (CE) n. 1234/2007 e in particolare l'art. 80, dove è previsto che la Commissione adotta, ove necessario, atti di esecuzione che stabiliscono i metodi di cui all'art. 75, paragrafo 5, lettera *d*), per i prodotti elencati nella parte II dell'allegato VII e che tali metodi si basano sui metodi pertinenti raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV), a meno che tali metodi siano inefficaci o inadeguati per conseguire l'obiettivo perseguito dall'Unione;



Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 80, ultimo comma, prevede che in attesa dell'adozione di tali metodi di esecuzione, i metodi e le regole da utilizzare sono quelli autorizzati dagli Stati membri interessati;

Visto il citato regolamento (UE) n. 1308/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 dicembre che all'art. 146 prevede la designazione, da parte degli Stati membri, dei laboratori autorizzati ad eseguire analisi ufficiali nel settore vitivinicolo;

Vista la richiesta presentata in data 13 ottobre 2017 dal laboratorio ChiBi S.r.l., ubicato in Pagani (Salerno), via T. Fusco n. 59, volta ad ottenere l'autorizzazione al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo, limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto;

Considerato che il laboratorio sopra indicato ha dimostrato di avere ottenuto in data 18 giugno 2015 l'accredito relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, da parte di un organismo conforme alla norma UNI CEI EN ISO/IEC 17011 ed accreditato in ambito EA - European Cooperation for Accreditation;

Considerato che le prove indicate nell'elenco allegato sono metodi di analisi raccomandati e pubblicati dall'Organizzazione internazionale della vigna e del vino (OIV);

Considerato che con decreto 22 dicembre 2009 ACCREDIA - L'Ente italiano di accreditamento è stato designato quale unico organismo italiano a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato;

Ritenuti sussistenti le condizioni e i requisiti concernenti il rilascio dell'autorizzazione in argomento;

Decreta:

Art. 1.

Il laboratorio ChiBi S.r.l., ubicato in Pagani (Salerno), via T. Fusco n. 59, è autorizzato al rilascio dei certificati di analisi nel settore vitivinicolo limitatamente alle prove elencate in allegato al presente decreto.

Art. 2.

Il responsabile del laboratorio è Angela Giorgio.

Art. 3.

L'autorizzazione ha validità fino al 7 giugno 2019 data di scadenza dell'accredito.

Art. 4.

L'autorizzazione è automaticamente revocata qualora il laboratorio ChiBi S.r.l., perda l'accredito relativamente alle prove indicate nell'allegato al presente decreto e del suo sistema qualità, in conformità alle prescrizioni della norma UNI CEI EN ISO/IEC 17025, rilasciato da ACCREDIA - L'Ente Italiano di Accredito designato con decreto 22 dicembre 2009 quale unico organismo a svolgere attività di accreditamento e vigilanza del mercato.

Art. 5.

1. Il laboratorio sopra citato ha l'onere di comunicare all'Amministrazione autorizzante eventuali cambiamenti sopravvenuti interessanti la struttura societaria, l'ubicazione del laboratorio, la dotazione strumentale, l'impiego del personale ed ogni altra modifica concernente le prove di analisi per le quali il laboratorio medesimo è accreditato.

2. L'omessa comunicazione comporta la sospensione dell'autorizzazione.


3. Sui certificati di analisi rilasciati e su ogni tipo di comunicazione pubblicitaria o promozionale diffusa, è necessario indicare che il provvedimento ministeriale riguarda solo le prove di analisi autorizzate.

4. L'Amministrazione si riserva la facoltà di verificare la sussistenza delle condizioni e dei requisiti su cui si fonda il provvedimento autorizzatorio, in mancanza di essi, l'autorizzazione sarà revocata in qualsiasi momento.

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ed entra in vigore il giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 20 ottobre 2017

Il dirigente: POLIZZI



Denominazione della prova	Norma/metodo
Utilizzo del Metodo di Estrazione Quechers per la Determinazione dei Pesticidi nel Vino (Oeno 436/2012):2,4'-ddd, 2,4'-dde, 2,4'-ddt, 4,4' ddd, 4,4'-dde, 4,4'-ddt, acephate, acetamiprid, acibenzolar-s-methyl, acionifen, acrinathrin, aldicarb, aldrin, alpha-cypermethrin, alpha-hch, ametryn, amitraz, anilazine, atraton, atrazine, atrazine desethyl, atrazine desisopropyl, azinphos ethyl, azinphos methyl, azoxystrobin, benalaxyl, benfluralin, benfuracarb, benzoximate, beta-hch, bifenazate, bifenthrin, biter-tanol, boscalid, bromophos ethyl, bromoxynil, brompropylate, bromuconazole, bupirimate, buprofezin, cadusafos, captafol, captan, carbendazim, carbofuran, carbofuran 3 hidroxy, carbophenothion, carbosulfan, chlorantraniliprole, chlorfenson, chlorfenvinphos, chlorfluazuron, chloridazon, chlormephos, chlorothalonil, chlorpropham, chlorpyrifos, chlorpyrifos methyl, chlozolate, clofentezine, clomazone, clopyralid, coumaphos, cyanazine, cyazofamid, cycloxydim, cyflufenamid, cyfluthrin, lambda cyhalothrin, cymoxanil, cypermethrin (somma), cyproconazole, cyprodinil, cyromazine, daminozide, dazomet, deltamethrin, diazinon, dichlobenil, dichlofluanid, dichlorvos, diclobutrazol, diclofop, dicloran, dicofol, dieldrin, diflubenzuron, dimethoate, dimethomorph, diniconazole, dinitramine, dimocap, diphenamid, diphenylamine, disulfoton, dithianon, endosulfan sulfate, endosulfan-alpha, endosulfan-beta, epn, epoxiconazole, etaconazole, ethiofencarb, ethion, ethoprophos, etofenprox, etridiazole, famoxadone, fenamidone, fenamiphos, fenarimol, fenazaquin, fenbuconazole, fenhexamid, fenitrothion, fenothiocarb, fenoxycarb, fenpropathrin, fenpropidin, fenpropimorph, fenpyroximate, fenson, fensulfthion, fenthion, fipronil, fluazifop, fluazifop butyl, fluazinam, flubenzimine, flucythrinate, fludioxonil, flufenacet, flufenoxuron, fluopicolide, flusilazole, flutriafol, fluvalinate, folpet, fonofos, formothion, fosthiazate, furalaxyl, furathiocarb, gamma-hch (lindano), heptenophos, hexachlorobenzene, hexaflumuron, hexythiazox, heptaclor, imazalil, indoxacarb, iprodione, iprovalicarb, isofenphos, kresoxim methyl (dinoterb), lenacil, linuron, lufenuron, malaaxon, malathion, metaflumizone, metalaxyl, metazachlor, methamidophos, methidathion, metolachlor, metribuzin, mevinphos, monocrotophos, monolinuron, myclobutanil, napropamide, nuarimol, omethoate, oxadiazon, oxadixyl, oxamyl, oxyfluorfen, paclobutrazol, parathion, parathion-methyl, penconazole, pendimethalin, permethrin, phenthoate, phorate, phosalone, phosmet, phosphamidon, picloram, piperonyl butoxide, pirimicarb, pirimiphos ethyl, pirimiphos methyl, prochloraz, procymidone, profenofos, prometon, prometryn, propamocarb, propaquizafop, propargite, propham, propiconazole, propoxur, propyzamide, pymetrozine, pyraclostrobin, pyrazophos, pyrethrins, pyridaben, pyridaphention, pyrifenoxy, pyrimethanil, pyriproxyfen, quinalphos, quinoxifen, quintozene, quizalofop-ethyl, rimsulfuron, rotenone, secbumeton, simazine, simetryn, spirotriamat, sulfotep, tebuconazole, tebufenozide, tebufenpyrad, tecnazene, teflubenzuron, terbufos, terbuthylazine, terbuthylazine desethyl, terbutryn, tetradifon, tetramethrin, thiamethoxam, thionazin, tolclofos methyl, tolylfluanid, tralomethrin, triadimefon, triadimenol, triazophos, trichlorphon, tricyclazole, trifloxystrobin, triflumuron, trifluralin, vamidothion, vinclozolin, zoxamide, Abamectina, Acequinocyl, Ametocradina, Azadiractina, Difeconazole, Emamectina benzoato, Esfenvalerate, Flonicamid, Formetanate, Imidacloprid, Mandipropamide, Methoxyfenozide, Spinosad.	OIV-MA-AS323-08: R2012

17A07520

DECRETO 3 novembre 2017.

**Attuazione del decreto 14 febbraio 2013, n. 79, relativo al regolamento recante: «Disciplina del procedimento di rilascio e rinnovo dell'autorizzazione all'esercizio di impianti in acquacoltura in mare posti ad una distanza superiore ad un chilometro dalla costa.»**

IL DIRETTORE GENERALE  
DELLA PESCA MARITTIMA E DELL'ACQUACOLTURA

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri n. 143 del 17 luglio 2017, recante adeguamento dell'organizzazione del Ministero delle politiche agricole, alimentari e forestali, a norma dell'art. 11, comma 2, del decreto legislativo 19 agosto 2016, n. 177, con il quale sono stati modificati gli articoli 2, 3, 6 e 7 del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 105;

Visto il decreto-legge 22 giugno 2012, n. 83 recante «Misure urgenti per la crescita del Paese» convertito in legge, con modificazioni, dall'art. 1, comma 1, legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto in particolare l'art. 59 recante «Disposizioni urgenti per il settore agricolo» che al comma 11 dispone che l'autorizzazione all'esercizio degli impianti di acquacoltura in mare, posti ad una distanza superiore ad un km dalla costa, è rilasciata dal Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali sulla scorta delle disposizioni adottate con regolamento del medesimo Ministero, ferme restando comunque le funzioni di controllo in corso di attività di competenza delle autorità sanitarie;

Visto, inoltre, il successivo comma 12, dell'art. 59 del citato decreto-legge n. 83/2012, ai sensi del quale le disposizioni di cui al comma 11 si applicano fino alla data di entrata in vigore della normativa adottata da ciascuna Regione e Provincia autonoma nel rispetto dei vincoli derivanti dall'ordinamento comunitario e di quanto prescritto dall'art. 29 legge n. 241/1990;

Vista la legge 7 agosto 1990 n. 241 recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi»;

